



COMUNE di
CASTELSANTANGELO SUL NERA
Provincia di Macerata

Ordinanza n° 65

Pubb. 367 del 12/09/2016

Oggetto:	Inagibilità immobile di proprietà privata a seguito degli eventi sismici del 24/08/2016 Terenzi Pasqualina, Altarocca Bernardino, Altarocca Silvio, Altarocca Emanuele, Altarocca Andreina – Foglio 24 p.lla 77 sub. 5
----------	---

IL SINDACO

Premesso che in data 24 agosto 2016 eventi sismici di forte entità hanno interessato tutto il centro Italia e quindi anche l'intero territorio comunale con epicentro anche di alcuni movimenti tellurici.

Visto che tali fenomeni hanno provocato nell'intero territorio comunale crolli diffusi mettendo in pericolo la pubblica incolumità nonché la sicurezza dei beni pubblici e privati e che quindi sussiste la necessità di assicurare le minime condizioni di sicurezza nei centri abitati e sulle vie di collegamento dei medesimi.

Considerato che è ancora in atto attività sismica con la frequente ripetizione di scosse e che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione ed in particolare all' integrità della vita.

Rilevato che in conseguenza dell'evento sismico sopra descritto che ha colpito il territorio comunale si è determinata una situazione di grave pericolo per la popolazione residente causata dalle lesioni e dal danneggiamento delle strutture e dei fabbricati situati nel territorio interessato con conseguente rischio di distacchi e/o di crolli sulle aree pubbliche e private.

Visto l'esito del sopralluogo effettuato in data 04.09.2016 (prot. 3616 del 05.09.2016) sull'edificio sito in Castelsantangelo Sul Nera, frazione Vallinfante Via Belvedere n. 101, foglio 24 particella 77 sub 5, di proprietà di:

- Terenzi Pasqualina nata a Castelsantangelo Sul Nera il 10.06.1926 ivi residente in frazione Vallinfante via Belvedere 101, C.F. TRNPQL26H50C267R;

- Altarocca Bernardino nato a Roma il 15.02.1950 e residente a Roma 00123, Via Braccianense n. 101, C.F. PLTLDI47H54B474X;

- Altarocca Silvio nato a Roma il 30.05.1952 e residente a Roma, 00123, Via Braccianense n. 101, C.F. PLTLDI47H54B474X;

- Altarocca Emanuele nato a Castelsantangelo Sul Nera il 19.06.1955 e residente a Roma, 00123, Via Braccianense n. 101, C.F. PLTLDI47H54B474X;

- Altarocca Andreina nata a Roma il 29.06.1957 e residente a Monterotondo (RM), 00015, Via dell'Unione n. 42, C.F. PLTLDI47H54B474X;

Valutato che la situazione rilevata può compromettere l'incolumità delle persone ed è quindi indispensabile adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità.

Preso atto che nel fabbricato di cui sopra risultano presenti condizioni tali da non consentirne l'uso.

Ritenuto necessario ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità inibire l'accesso e qualsiasi utilizzo, anche occasionale, degli edifici che presentano lesioni strutturali, fatta eccezione per i Tecnici e gli Addetti incaricati

Atteso che stante l'urgenza manifestata, qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in serio pericolo l'incolumità pubblica e privata.

Visto l'art 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 e s.m.i.

Visto l'art. 108 lettera C del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112

C:\Users\giovanni.ricci\Desktop\Ordinanze Sisma\ORDINANZE OK\Ordinanze Sisma\065_2016_Terenzi Pasqualina_F24N75-5.doc



Visto l'art. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267

DICHIARA

l'inagibilità dell'immobile sopra descritto inibendone l'utilizzo per i proprietari, per gli occupanti a qualunque titolo, nonché per chiunque vi possa accedere, sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie

ORDINA

- 1) Lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'immobile sopra descritto ai proprietari e a chi a qualunque titolo occupi l'edificio in questione, nonché a chiunque altro vi possa accedere fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare ulteriori verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza.
- 2) Che il proprietario o comunque ne abbia la disponibilità a qualunque titolo proceda ad adottare i provvedimenti urgenti compresa l'eventuale delimitazione dell'area al fine di impedire l'accesso a chiunque.
- 3) Il perdurare delle presenti disposizioni sino all'avvenuta esecuzione di tutte le opere necessarie per rendere agibile l'immobile ora dichiarato inagibile.

DISPONE

Di notificare la presente ordinanza a:

- **Terenzi Pasqualina** nata a Castelsantangelo Sul Nera il 10.06.1926 ivi residente in frazione Vallinfante via Belvedere 101, C.F. TRNPQL26H50C267R, in qualità di proprietario, residente ed utilizzatore;

- **Altarocca Bernardino** nato a Roma il 15.02.1950 e residente a Roma 00123, Via Braccianense n. 101, C.F. PLTLDI47H54B474X, in qualità di proprietario;

- **Altarocca Silvio** nato a Roma il 30.05.1952 e residente a Roma, 00123, Via Braccianense n. 101, C.F. PLTLDI47H54B474X, in qualità di proprietario;

- **Altarocca Emanuele** nato a Castelsantangelo Sul Nera il 19.06.1955 e residente a Roma, 00123, Via Braccianense n. 101, in qualità di proprietario;

- **Altarocca Andreina** nata a Roma il 29.06.1957 e residente a Monterotondo (RM), 00015, Via dell'Unione n. 42, in qualità di proprietario;

Di trasmettere la presente ordinanza al Vigile Urbano del Comune di Visso, al Comando Stazione dei Carabinieri di Visso ed al Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione di Castelsantangelo Sul Nera, per la vigilanza in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

Di pubblicizzare la presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio telematico di questo Comune.

INDIVIDUA

Ai sensi della L. 241/90 quale Responsabile del Procedimento il Geom. Giovanni Battista Ricci dell'Ufficio Tecnico Comunale contattabile al numero 0737/97.00.39 int. 2, dando atto che gli atti del presente provvedimento sono disponibili presso i locali dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Avverte altresì

ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. ed i. contenente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso al Prefetto entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero avanti il TAR Marche entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di cui sopra, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Dalla Residenza municipale, 11 settembre 2016



Il Sindaco
Mauro Falcucci